

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Direttiva 95/22/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura 1
- ★ Direttiva 95/23/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche 7
- ★ Direttiva 95/24/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/72/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE 14
- ★ Direttiva 95/25/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina 16

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

95/408/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi 17

Sommario (segue)

95/409/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche bovine e suine destinate alla Finlandia e alla Svezia 21**

95/410/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia 25**

95/411/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia 29**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 95/22/CE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

recante **modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto di taluni sviluppi tecnici e scientifici relativi alla concessione del riconoscimento di zone in ordine alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS);

considerando che occorre quindi adottare i criteri relativi alla concessione del riconoscimento di tali zone;

considerando che, in base alle esperienze acquisite, occorre altresì adattare le procedure amministrative relative alla concessione del riconoscimento di zone o parti di

zone come pure alla sospensione, al ripristino e alla revoca del riconoscimento di tali zone o parti di zone;

considerando che le aziende situate in una zona non riconosciuta, in ordine all'IHN e alla VHS, possono, conformemente a quanto disposto nell'allegato C, punto I.A della direttiva 91/67/CEE, ottenere il riconoscimento per le malattie suddette;

considerando che, per garantire una migliore protezione contro l'introduzione dell'IHN e della VHS, è necessario definire più chiaramente i criteri per la concessione del riconoscimento alle aziende d'acquacoltura;

considerando che tali criteri devono comprendere informazioni sull'approvvigionamento idrico delle aziende, sulla natura delle analisi svolte prima del riconoscimento e sulle misure protettive adottate contro la possibile introduzione di malattie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:

A. All'allegato B:

a) nella parte I, sezione B, il punto 2) è sostituito dal testo seguente:

«2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

— un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/54/CEE (GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 34).

- un prelievo, secondo un piano stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Tuttavia le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, possono conseguire il riconoscimento se:

- a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;
- b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno dieci anni durante il quale:
 - tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli,
 - è stato applicato un sistema di notifica delle malattie,
 - non sono state denunciate malattie,
 - la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo i pesci, le uova o i gameti provenienti da una zona non infetta o da un'azienda non infetta sottoposte a un controllo ufficiale e con garanzie sanitarie equivalenti.

Il periodo di dieci anni di cui sopra può essere ridotto a cinque anni in funzione degli esami effettuati dal servizio ufficiale dello Stato membro richiedente, e se, oltre ai requisiti di cui sopra, il controllo regolare di ciascun allevamento ha comportato perlomeno due visite di controllo sanitario all'anno che prevedano almeno:

- un'ispezione dei pesci che presentano anomalie,
- un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni visita.

Gli Stati membri che auspicano beneficiare delle disposizioni concernenti la documentazione cronologica devono presentare la loro richiesta al più tardi il 31 dicembre 1996.»;

b) nella parte I, sezione B viene aggiunto il seguente punto:

- «5) Allorché uno Stato membro ha chiesto il riconoscimento per un bacino idrografico o parte di esso che origina in un altro Stato membro confinante o è comune ai due Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni:
 - occorre che i due Stati membri interessati introducano contemporaneamente una richiesta di riconoscimento conformemente alle procedure di cui agli articoli 5 o 10,
 - la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, determina se necessario, previo esame e controllo delle richieste e valutazione della situazione sanitaria, le eventuali altre disposizioni necessarie per la concessione di detti riconoscimenti.

Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 89/608/CEE⁽¹⁾, si accordano reciproca assistenza per l'applicazione della presente direttiva e in particolare del presente paragrafo.

(¹) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.»;

c) nella parte I, sezione D, punto 1) l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

- »che sospende immediatamente il riconoscimento della zona o, di una parte di essa qualora la parte di zona il cui riconoscimento è mantenuto resti conforme alla definizione di cui al punto A.»;

d) nella parte I, sezione D, il punto 5) è sostituito dal testo seguente:

- «5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).»;

- e) nella parte I, sezione D, punto 6) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
- «6) Il ripristino del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni seguenti:»;
- f) nella parte I, sezione D, il punto 7) è sostituito dal testo seguente:
- «7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).»;
- g) nella parte II, la sezione A è sostituita dal testo seguente:
- «A. Una zona litoranea è costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi. Se del caso si potrà considerare come zona litoranea la parte della costa o delle acque marine o l'estuario situato tra la foce di due corsi d'acqua o anche la parte della costa o delle acque marine o dell'estuario in cui si trovano una o più aziende se sui due lati dell'azienda o delle aziende è prevista una zona cuscinetto la cui estensione è fissata caso per caso dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 26.»;
- h) nella parte II la sezione D è sostituita dal testo seguente:
- «D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*
- Le norme sono identiche a quelle previste nella parte I, sezione D; tuttavia allorché la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorché detta parte è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A.»;
- i) nella parte III, sezione D, punto 1) l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
- «Quest'ultimo sospende immediatamente il riconoscimento della zona, o, se la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici, di una parte di detta serie allorché detta parte è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A.»;
- j) nella parte III, sezione D, il punto 5) è sostituito dal testo seguente:
- «5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o della parte della zona di cui al punto 1).»;
- k) nella parte III, sezione D, punto 6) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
- «6) Il ripristino del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni seguenti:»;
- l) nella parte III, sezione D, il punto 7) è sostituito dal testo seguente:
- «7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1).»

B. Nell'allegato C,

- a) parte I, la sezione A è sostituita dal testo seguente:
- «A. *Concessione del riconoscimento*
- Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve possedere i requisiti seguenti:
- 1) l'acqua deve provenire da un pozzo, da una trivellazione o da una sorgente. Se il punto di alimentazione è situato lontano dall'azienda, l'acqua deve arrivarvi

direttamente attraverso una condotta o, previo accordo del servizio ufficiale, attraverso un canale scoperto o un condotto naturale purché ciò non costituisca una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La condotta di acqua deve essere posta sotto il controllo dell'azienda o, se ciò non è possibile del servizio ufficiale;

- 2) a valle dell'azienda deve esistere un'ostacolo naturale o artificiale che impedisca la penetrazione dei pesci in detta azienda;
- 3) se necessario deve essere protetta da inondazioni e infiltrazioni di acque;
- 4) deve rispondere, mutativo mutandis, ai requisiti previsti nell'allegato B, punto I.B. Inoltre, allorché il riconoscimento è richiesto in base alla documentazione cronologia con un sistema ufficiale di controllo vigente da 10. anni, deve soddisfare i seguenti requisiti complementari:
 - essere stato sottoposto almeno una volta all'anno ad un controllo clinico e ad un prelievo di campioni destinati ad essere esaminati, per la ricerca degli agenti patogeni in questione, in un laboratorio riconosciuto;
- 5) qualora lo ritenga necessario per prevenire l'introduzione di malattie, il servizio ufficiale può imporre all'azienda misure supplementari, che possono includere la creazione di una zona cuscinetto attorno all'azienda in cui viene attuato un programma di controllo e l'allestimento di protezioni contro l'ingresso di eventuali vettori di agenti patogeni;
- 6) tuttavia:
 - a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da una azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;
 - b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5), che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:
 - la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell'azienda; se tuttavia il periodo di attività dell'azienda interessata è inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo;
 - l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;
 - anteriormente all'introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.»;

b) nella parte II, sezione A, il punto 1) è sostituito dal testo seguente:

- «1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II. I

criteri necessari all'applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 26.»;

c) nella parte II, sezione A è aggiunto il punto seguente:

«3) Tuttavia:

- a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;
- b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra, che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:
 - la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell'azienda; se tuttavia il periodo di attività dell'azienda interessata è inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo;
 - l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;
 - anteriormente all'introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.»;

d) Nella parte III, sezione A, il punto 1) è sostituito dal testo seguente:

- «1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 26.»;

e) Nella parte III, sezione A è aggiunto il seguente punto:

«3) Tuttavia:

- a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) ma che inizi le proprie attività utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;
- b) un'azienda che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2), che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione, utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:
 - la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi due anni di attività dell'azienda;
 - l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;
 - anteriormente all'introduzione dei molluschi, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

DIRETTIVA 95/23/CE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 64/433/CEE ⁽⁴⁾ ha stabilito le norme concernenti la produzione e l'immissione sul mercato delle carni fresche di bovini, suini, ovini e caprini, nonché dei solipedi domestici;

considerando che le disposizioni relative agli stabilimenti di capacità limitata e che ne autorizzano il riconoscimento in base a criteri strutturali e infrastrutturali semplificati dovrebbero essere ulteriormente semplificate per tener conto di situazioni particolari, in applicazione del principio di sussidiarietà;

considerando che è opportuno precisare le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di frattaglie sezionate;

considerando che le disposizioni relative al documento di accompagnamento possono essere semplificate;

considerando che le carni provenienti da stabilimenti di capacità limitata — allorché sono prodotte e immesse sul mercato — devono soddisfare unicamente i requisiti igienici generali e non possono quindi essere contrassegnate con il bollo comunitario ed essere oggetto di scambi;

considerando che i massimali di lavorazione previsti per i macelli e i laboratori di sezionamento di capacità limitata devono essere allineati a quelli stabiliti dalla direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che, nell'applicare detti limiti è opportuno tener conto di talune situazioni specifiche;

considerando che l'esperienza ha mostrato che è necessario modificare la direttiva 64/433/CEE riguardo a taluni punti tecnici che, nell'applicazione pratica, hanno posto problemi,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/433/CEE è così modificata:

1) All'articolo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«o) centro di riconfezionamento: un laboratorio o un deposito in cui si effettuano le operazioni di raggruppamento e/o di reimballaggio di carni confezionate destinate all'immissione sul mercato.»

2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) al punto A, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) siano ottenute in un macello che soddisfi le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e II, e sia riconosciuto e controllato a norma dell'articolo 10;»

b) al punto A, lettera f):

ba) il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) di un documento di accompagnamento commerciale, restando inteso che esso dovrà:

— essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione;

— oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo X, punto 50, recare il marchio del numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto e, per le carni congelate, recare chiaramente l'indicazione del mese e dell'anno di congelazione;

— per le carni destinate alla Finlandia e la Svezia, recare una delle indicazioni previste nell'allegato IV, parte IV, terzo trattino;

⁽¹⁾ GU n. C 224 del 12. 8. 1994, pag. 15.⁽²⁾ GU n. C 109 dell'1. 5. 1995.⁽³⁾ GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva aggiornata dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69) e modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 86.

- essere conservato dal destinatario per poter essere presentato all'autorità competente, su richiesta di quest'ultima. Se si tratta di dati informatici, questi devono essere stampati a richiesta di detta autorità;»
- bb) il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:
- «A richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione dovrà essere prodotto un attestato sanitario qualora le carni sono destinate ad essere esportate verso un paese terzo dopo trasformazione. Le spese sostenute per tale attestato sono a carico degli operatori;»
- c) al punto B:
- il testo della parte introduttiva è sostituito dal seguente:
- «B. Le pezzature inferiori a quelle di cui al punto A o le carni disossate, siano esse confezionate o meno.»;
- alle lettere a) e b) dopo la parola «disossate» sono aggiunte le parole «o confezionate»;
- d) al punto C:
- al primo comma il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:
- «Per le frattaglie intere devono ricorrere i requisiti di cui ai punti A e B.»;
- al primo comma, ultima frase, il termine «a fette» è soppresso;
- il secondo comma è soppresso;
- e) al punto D, lettera b) è aggiunta la frase seguente:
- «In tal caso, il numero di riconoscimento veterinario del magazzino frigorifero deve figurare sul documento di accompagnamento commerciale.»;
- f) è aggiunto il seguente punto:
- «F. le carni fresche che sono disimballate e reimballate in uno stabilimento diverso da quello in cui sono state confezionate:
- a) rispondano ai requisiti di cui ai punti A, B, C e D;
- b) siano disimballate e reimballate in un centro di imballaggio che soddisfi i requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, riconosciuto e controllato a norma dell'articolo 10.»
- 3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 4
- A. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli Stati membri, in deroga all'articolo 3, possono autorizzare l'immissione sul mercato, ai fini della commercializzazione nel loro territorio nazionale, di carni provenienti da macelli per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e II, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- a) i macelli in questione devono:
- i) non trattare più di 20 unità di bestiame adulto (UGB) alla settimana, con un massimo di 1 000 UGB all'anno;
- ii) soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, capitoli V e VII, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma e del punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e dei punti 71, 72 e 73;
- iii) soddisfare i requisiti dell'allegato II;
- iv) comunicare in anticipo al servizio veterinario l'ora della macellazione, il numero e l'origine degli animali, per consentirgli di procedere all'ispezione ante mortem a norma dell'allegato I, capitolo VI, presso l'azienda agricola o presso il macello;
- b) il gestore del macello, il proprietario o il suo rappresentante deve tenere un registro che consenta di controllare:
- le entrate di animali e le uscite di prodotti della macellazione,
- i controlli effettuati,
- i risultati dei controlli.
- Questi dati devono essere comunicati all'autorità competente, su richiesta di quest'ultima;
- c) il veterinario ufficiale o un ausiliario deve procedere all'ispezione post mortem delle carni a norma dell'allegato I, capitolo VIII, in osservanza dei requisiti di cui all'allegato I, capitolo VII, punto 32. Qualora esse presentino lesioni o alterazioni l'ispezione post mortem deve essere effettuata dal veterinario ufficiale. Il veterinario ufficiale o l'ausiliario sotto la sua responsabilità controlla regolarmente l'osservanza delle norme di igiene di cui all'allegato I, capitoli V e VII.
- Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli Stati membri adottano i seguenti tassi di conversione:

- i) *Carni bovine*
 - bovini adulti ai sensi del regolamento (CEE) n. 805/68 e solipedi: 1 UGB,
 - altri bovini: 0,50 UGB;
- ii) *Carni suine*
 - suini di peso vivi superiore a 100 kg: 0,20 UGB,
 - altri suini ^(a): 0,15 UGB;
- iii) *Altre carni*
 - ovini e caprini: 0,10 UGB,
 - agnelli, capretti e suinetti di peso vivi inferiore a 15 kg: 0,05 UGB.

B. Gli Stati membri possono, entro il limite di 1 000 UGB di cui al punto A, primo comma, lettera a), punto i), derogare al limite settimanale ivi previsto per tener conto della necessità di macellare gli agnelli e i capretti nel periodo che precede le festività religiose, purché il veterinario ufficiale sia presente all'atto della macellazione, che i requisiti in materia di igiene siano rispettati e che tali carni non abbiano costituito oggetto di alcun congelamento prima dell'immissione sul mercato.

C. I quantitativi massimi previsti al punto A, primo comma, lettera a), punto i), possono essere applicati ai singoli operatori che macellano per proprio conto a intervalli nettamente distinti della settimana in uno stabilimento che soddisfi le seguenti condizioni:

- a) il proprietario dello stabilimento o qualsiasi altra persona che lo utilizzi ha beneficiato, in materia di igiene della produzione, di una particolare formazione riconosciuta dall'autorità competente;
- b) gli animali destinati a essere macellati appartengono al proprietario dello stabilimento o a un proprietario di macelleria o sono stati acquistati da costoro per soddisfare al fabbisogno di cui alla lettera d);
- c) la produzione delle carni avviene in locali che soddisfano i requisiti dell'allegato II;
- d) la produzione deve restare limitata all'approvvigionamento degli stabilimenti appartenenti ai macellai di cui alla lettera b) e alla vendita sul posto al consumatore o alle collettività locali.

In caso di cumulo dei quantitativi individuali di macellazione, i massimali di cui al punto A, lettera a), punto i), possono essere portati a 30 UGB alla settimana e a 1 500 UGB alla settimana per i macelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al primo comma. Gli Stati

membri che esercitano tale facoltà comunicano alla Commissione l'elenco degli stabilimenti che beneficiano di tali disposizioni.

D. Secondo la procedura prevista all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati a far beneficiare delle disposizioni previste al punto A i macelli situati in regioni che presentano particolari difficoltà di ordine geografico o di approvvigionamento e che trattano al massimo 2 000 UGB per anno.

E. L'autorità competente può accordare deroghe, a norma dell'allegato II, per i laboratori di sezionamento che non sono situati all'interno di uno stabilimento riconosciuto e che non producono più di cinque tonnellate di carni disossate alla settimana ovvero l'equivalente di carni con osso.

Le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo V, capitolo VII, punto 38, capitolo IX — eccettuati i requisiti di temperatura del locale previsti al punto 46, lettera c), seconda frase — e capitolo X, punto 48 si applicano alle operazioni di deposito e di sezionamento negli stabilimenti di cui al primo comma.

F. Le carni che provengono dagli stabilimenti di cui al presente articolo e che sono state giudicate idonee al consumo umano, tenuto conto dei requisiti di igiene e di ispezione sanitaria previsti dalla presente direttiva, devono essere contrassegnate da un bollo nazionale che non deve poter essere confuso con il bollo comunitario e, segnatamente, non essere ovale. Tale bollo non è tuttavia necessario per le pezzature non imballate.

G. Gli Stati membri possono altresì derogare ai requisiti minimi di cui all'allegato I, capitolo I per i depositi frigoriferi di capacità limitata in cui sono immagazzinate solo carni imballate e altri generi alimentari. Fino al 30 giugno 1997 la Svezia può autorizzare di immagazzinare carni imballate e carni non imballate in uno stesso locale frigorifero purché siano separate adeguatamente.

H. I macelli che beneficiano delle deroghe di cui al presente articolo sono sottoposti all'ispezione comunitaria prevista per gli stabilimenti riconosciuti.

^(a) La selvaggina con pelo è assimilata alle rispettive specie ai fini dell'applicazione dei tassi di conversione.»

4) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

1. Gli Stati membri comunicano entro il 31 dicembre 1995 l'elenco degli stabilimenti di cui all'ar-

articolo 1 della direttiva 91/498/CEE (*) nonché quello degli stabilimenti per i quali siano stati concessi termini a norma del presente articolo.

2. Le autorità competenti possono concedere a un macello che benefici di una deroga, a norma dell'articolo 2 della direttiva 91/498/CEE e che possa dimostrare — con soddisfazione di detta autorità — che ha iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dalla presente direttiva, ma che non potrà rispettare, per motivi che non gli sono imputabili, i termini inizialmente previsti, un termine supplementare indispensabile per consentirgli di conformarsi.

3. Qualora uno stabilimento registrato a norma dell'articolo 4 si trovi in corso di sistemazione secondo un piano di ristrutturazione approvato dalla competente autorità, allo scopo di accedere ad un riconoscimento a norma dell'articolo 10, tale autorità può determinare le quantità commercializzate da tale stabilimento in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

4. Gli Stati membri, al momento del recepimento della presente direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali, devono precisare le modalità con le quali le sanzioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 91/498/CEE si applicano in caso di inosservanza, da parte di uno stabilimento di cui al presente articolo, degli impegni assunti al momento della concessione della deroga temporanea di modo che tali sanzioni possano essere applicate al più tardi al 31 dicembre 1995, per quanto concerne la Svezia, al 31 dicembre 1996 e, per quanto concerne l'Austria e la Finlandia, al 31 dicembre 1997.

(*) Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 105). Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.»

5) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii), dopo il termine «sarcoporidiosi» è aggiunto «evidente macroscopicamente».

11) L'allegato I è modificato come segue:

a) al capitolo II, al punto 14, lettera c), i) è aggiunto il seguente testo:

«... qualora tali operazioni siano praticate nel macello. Inoltre, quando si tratta di suini, il presente requisito si applica nella misura necessaria per prevenire la contaminazione delle carni fresche e delle frattaglie»;

b) al capitolo IV, punto 17, lettera a), il riferimento «capitolo XIV, punto 66, quarto comma» è sostituito dal riferimento «capitolo XIV, punto 66, ottavo comma»;

6) Il testo dell'articolo 6 è modificato come segue:

— al paragrafo 1, lettera c), quinto trattino, sono sopresse le parole «la corretta esecuzione del dissanguamento»;

— al paragrafo 1, il testo della lettera h) è sostituito dal seguente:

«h) le carni siano munite del bollo sanitario nazionale che non deve poter essere confuso con il bollo comunitario e, segnatamente, non essere ovale.»

7) All'articolo 9, primo comma, punto iii), dopo le parole «magazzino frigorifero» sono aggiunte le parole «di un centro di imballaggio autorizzato».

8) All'articolo 10, paragrafo 1, quarto e quinto comma, è aggiunto, alla fine, il seguente membro di frase: «per la parte di attività messa in discussione o per tutto lo stabilimento».

9) All'articolo 12:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, a controlli sul posto. A tal fine possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di stabilimenti, se l'autorità competente verifica l'osservanza da parte degli stabilimenti delle disposizioni della presente direttiva. Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione. La Commissione informa lo Stato membro interessato in merito al risultato dei controlli effettuati.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e segnatamente quelle intese a stabilire le modalità di collaborazione con le autorità nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.»

10) All'articolo 13, il paragrafo 1 è soppresso.

- c) al capitolo VI, punto 25, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
- «Gli animali devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem entro un termine inferiore a ventiquattr'ore dopo il loro arrivo al macello, e inferiore a ventiquattr'ore prima della macellazione. Inoltre, il veterinario ufficiale può esigere un'ispezione in qualsiasi altro momento»;
- d) al capitolo VII, punto 33, è aggiunta la seguente frase:
- «L'insufflazione meccanica per la scuoiatura degli agnelli e dei capretti di peso vivi inferiore a 15 kg può essere approvata dalle autorità competenti nel rispetto delle norme igieniche.»;
- e) al capitolo IX, punto 43, le parole «di bovini» sono soppresse;
- f) al capitolo XI:
- il punto 49 è sostituito dal seguente:

«La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale. A tal fine quest'ultimo deve controllare

 - a) la bollatura sanitaria;
 - b) i marchi e i materiali di confezionamento qualora questi ultimi portino già il bollo previsto nel presente capitolo.»;
 - al punto 50, lettera b), è aggiunto il seguente comma:

«Le dimensioni e i caratteri a stampa del bollo possono essere ridotti per la bollatura sanitaria degli agnelli, capretti e suinetti.»;
 - al punto 51:
 - i) è aggiunto il seguente secondo trattino:

«— le carcasse di agnelli, capretti e suinetti devono essere contrassegnate con almeno due bolli, apposti su ciascun lato della carcassa, sulla spalla o sul lato esterno delle coscie.»;
 - ii) è aggiunto il testo seguente quale secondo comma:

«Tuttavia, per le carcasse di agnelli, capretti e suinetti, la bollatura sanitaria può avvenire mediante apposizione di una etichetta o placchetta, purché queste vengano utilizzate una sola volta.»;
 - il testo dei punti da 52 a 56 è sostituito dal seguente:
 - «52. I fegati di bovini, suini e solipedi vanno bollati con marchio a fuoco mediante un bollo a norma del punto 50 se destinati a un altro Stato membro oppure a un paese del SEE.
 - 53. Gli altri sottoprodotti della macellazione idonei al consumo umano devono essere bollati immediatamente, direttamente sulla superficie del prodotto, ovvero sull'imballaggio o sulla confezione a norma del punto 50. Il bollo di cui al punto 50 deve essere apposto su una etichetta fissata sulla confezione o sull'imballaggio o stampata sull'imballaggio. Se l'imballaggio o il confezionamento è effettuato in un macello, il bollo deve recare anche il numero di riconoscimento di tale stabilimento.
 - 54. Gli imballaggi devono essere sempre bollati a norma del punto 55.
 - 55. I tagli di carne e le frattaglie imballati di cui ai punti 52 e 53 devono recare una bollatura sanitaria a norma del punto 50. La bollatura deve recare il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo di quello del macello, applicato su un'etichetta fissata sull'imballaggio ovvero stampata sullo stesso in modo da lacerarsi al momento della sua apertura. È consentita la mancata distruzione della bollatura solo quando l'imballaggio stesso è distrutto nel momento dell'apertura.

Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate a norma del capitolo XII, punto 62, l'etichetta di cui sopra può essere fissata al confezionamento. Se le frattaglie sono imballate presso un macello, il numero che appare sulla bollatura sanitaria deve corrispondere al numero di riconoscimento veterinario di tale macello. Tale requisito si applica anche in caso di utilizzazione di eurocontenitori conformi ai requisiti di cui al punto 59 b).

56. Qualora le carni fresche siano confezionate in porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore si applicano i punti 53 e 55. Le dimensioni di cui al punto 50 non si applicano alla bollatura di cui al presente punto.

Se le carni sono reimballate in un laboratorio diverso da quello in cui sono state confezionate, sulla confezione deve figurare il bollo sanitario del laboratorio di sezionamento che ha eseguito il confezionamento e sull'imballaggio deve figurare il bollo sanitario del laboratorio di imballaggio.»

— il testo del punto 58 è sostituito dal seguente:

«58. I coloranti utilizzati per il bollo sanitario devono essere quelli previsti all'articolo 2, punto 8) della direttiva 94/36/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 13).»;

g) al capitolo XII:

— al punto 59, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

«È vietata l'utilizzazione del legno fuorché per le carcasse di agnelli o di capretti, purché siano adottate tutte le precauzioni per evitare il contatto tra le carni e l'imballaggio in caso di lacerazione della confezione.»;

— al punto 60, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se i fegati, i rognoni o i cuori sono oggetto di scambi o di importazioni ciascuna confezione deve contenere un solo organo intero.»;

— il testo del punto 62 è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, se sono soddisfatte tutte le condizioni di protezione dell'imballaggio, la confezione non dev'essere trasparente e incolore. Gli eurocontenitori possono parimenti essere utilizzati come secondo contenitore purché siano rispettate le altre condizioni di cui al punto 59.»;

— al punto 63 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Le carni fresche possono parimenti essere imballate in un laboratorio di sezionamento purché gli eurocontenitori, che devono soddisfare i requisiti di cui al punto 59, lettera b), siano stati precedentemente puliti e disinfettati prima di essere introdotti nel laboratorio.»;

— al punto 64, è aggiunto il seguente membro di frase:

«salvo nel caso di porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore»;

h) nel capitolo XIV, punto 66, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti possono concedere, caso per caso, deroghe al suddetto requisito per consentire il trasporto delle carni verso laboratori o macellerie situati nelle immediate vicinanze del macello, purché la durata del trasporto non superi due ore e per motivi connessi con la tecnica di maturazione delle carni.»

12) All'allegato II, capitolo II:

i) al punto 10:

— alla lettera c), anziché: «spazi per lo stordimento e il dissanguamento, nettamente separati ...» leggasi «uno spazio per lo stordimento e il dissanguamento, nettamente separato ...»;

— il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f) un locale di raffreddamento di capacità adeguata all'entità e tipo delle operazioni di macellazione, in cui si trovi una zona separata o che possa essere separata destinata al deposito di carcasce sequestrate, salvo nel caso in cui tali carcasce siano immediatamente avviate, sotto controllo ufficiale, verso uno stabilimento specializzato per esservi sottoposte ad esami complementari.»;

ii) al punto 11:

— i termini «o pulire» sono soppressi;

— è aggiunta la seguente frase:

«Nel locale di macellazione gli stomaci e gli intestini possono essere puliti in momenti distinti della macellazione.»;

iii) è aggiunto il seguente punto:

«15) Nei macelli deve esservi un locale contenente un armadio chiudibile a chiave a disposizione del servizio di ispezione per tutta la durata del lavoro.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, si applicano le norme nazionali in

materia, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

DIRETTIVA 95/24/CE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

che modifica l'allegato della direttiva 85/72/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per le carni dei paesi terzi occorre stabilire un legame con la data a decorrere dalla quale dovranno essere conclusi gli accordi relativi alla frequenza ridotta dei controlli fisici delle partite di taluni prodotti alle importazioni provenienti da paesi terzi ai sensi della direttiva 90/675/CEE⁽²⁾; che queste frequenze dovranno essere definite nel quadro di accordi di equivalenza che vengono attualmente negoziati con taluni paesi terzi;

considerando che questi negoziati non sono ancora conclusi; che conviene pertanto prorogare il termine a decorrere dal quale potrà essere riscosso l'importo previsto dalla direttiva precitata per le carni fresche provenienti da questi paesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al capitolo II dell'allegato della direttiva 85/73/CEE il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Tuttavia gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi seguenti

⁽¹⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/64/CE (GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 8).

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 94/360/CE (GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41).

Nuova Zelanda, Canada, Australia, Stati Uniti, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Uruguay, Cile, Argentina, Svizzera e Norvegia i quali al 31 dicembre 1994 hanno avviato colloqui esplorativi con la Comunità europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica) che si fonda sul principio della reciprocità di trattamento, mantenere fino a conclusione di un tale accordo e non oltre il 31 dicembre 1996 i livelli del contributo ridotti che applicano al 1° gennaio 1994.

Questa riduzione può al massimo essere del 55% rispetto ai livelli forfettari di cui al punto 1.

L'importo del contributo da percepire sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà fissato, dopo la conclusione dell'accordo globale di equivalenza con detto paese terzo secondo la procedura prevista al paragrafo 3, tenendo conto dei seguenti principi:

- livello di frequenza dei controlli,
- livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni provenienti dalla Comunità,
- soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che

essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

DIRETTIVA 95/25/CE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni che devono soddisfare i bovini destinati agli scambi;

considerando che nella prospettiva di un'estensione di queste norme all'immissione sul mercato di detti animali è necessario tener conto del miglioramento della situazione negli Stati membri per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE è aggiunta la seguente lettera g):

- «g) in deroga alle disposizioni previste alle lettere a) e b), non essere sottoposti ai requisiti delle prove previste in dette lettere a) e b), qualora si tratti di bovini di età inferiore ai 30 mesi destinati alla produzione di carne e qualora:
- provengano da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ed ufficialmente indenne da brucellosi;
 - siano identificati da un contrassegno specifico al momento del carico e restino sotto controllo fino al momento della macellazione;
 - non siano entrati in contatto, durante il trasporto, con bovini che non provengono da allevamenti ufficialmente indenni;

e purché:

- queste disposizioni siano limitate a scambi tra Stati membri con lo stesso status sanitario per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi;
- lo Stato membro di destinazione prenda tutte le misure per evitare la contaminazione degli allevamenti indigeni.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedono eventualmente le sanzioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio
 Il Presidente
 Ph. VASSEUR

⁽¹⁾ GU n. C 33 del 2. 2. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. C 133 del 16. 5. 1994, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi

(95/408/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che i prodotti di origine animale, i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi sono compresi nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II al trattato; che le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione sono stabilite a livello comunitario;

considerando che è stato definito un regime comunitario per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi; che tale regime implica l'elaborazione di elenchi di stabilimenti dei paesi terzi da cui è consentita l'importazione di determinati prodotti conformemente all'articolo 14, paragrafo B, punto 2, lettera a) della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽³⁾; all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di

carni fresche o prodotti a base di carne in provenienza dei paesi terzi ⁽⁴⁾; all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽⁵⁾; all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽⁶⁾; all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ⁽⁷⁾, all'articolo 23, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽⁸⁾, e all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'alle-

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 28. 7. 1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 276 del 3. 10. 1994, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1. Direttiva modificata dall'accordo SEE.

⁽⁶⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. Direttiva modificata dall'accordo SEE.

⁽⁷⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/330/CE della Commissione (GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 23).

gato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾;

considerando che, per dare il tempo necessario all'esecuzione delle ispezioni comunitarie nei paesi terzi al fine di garantire che gli stabilimenti soddisfano le disposizioni comunitarie e di evitare interruzioni degli scambi con tali paesi, è opportuno istituire un regime semplificato di riconoscimento per un periodo transitorio;

considerando che, durante il periodo transitorio, l'ottemperanza alle disposizioni comunitarie in materia di salute pubblica e animale andrebbe garantita dall'autorità competente del paese terzo interessato; che gli stabilimenti potranno esser inclusi negli elenchi solo se il paese terzo interessato ha dato le garanzie necessarie per quanto riguarda l'osservanza delle norme comunitarie;

considerando che è opportuno definire una procedura atta ad instaurare una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente;

considerando che occorre prevedere la possibilità per il Consiglio di prorogare le attuali misure provvisorie al fine di evitare eventuali distorsioni nei flussi commerciali tradizionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica all'elaborazione degli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare i prodotti animali definiti dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽²⁾. Gli elenchi degli stabilimenti saranno validi fino all'elaborazione degli elenchi definitivi degli stabilimenti a norma delle disposizioni delle diverse direttive che contemplano le norme sanitarie applicabili alle importazioni.

2. Tuttavia l'articolo 2 della presente decisione non si applica all'elaborazione degli elenchi di stabilimenti di paesi terzi da cui provengono le carni fresche definite all'articolo 1 della direttiva 72/462/CEE che gli Stati membri sono autorizzati a importare.

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/723/CE della Commissione (GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 48).

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

Articolo 2

1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, può redigere gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare per ciascuno dei prodotti contemplati dall'articolo 1, allorché sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli stabilimenti devono essere situati in un paese terzo o in una parte di un paese terzo che figura nell'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione dei prodotti in oggetto;
 - b) lo stabilimento deve essere situato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo per il quale le pertinenti condizioni di importazione e in materia di certificazione per i prodotti in oggetto sono state stabilite conformemente alle disposizioni delle direttive specifiche;
 - c) l'autorità competente del paese terzo interessato ha fornito alla Commissione soddisfacenti garanzie che gli stabilimenti che figurano sull'elenco o sugli elenchi soddisfano i pertinenti requisiti sanitari della Comunità, e ha autorizzato ufficialmente gli stabilimenti che figurano su tali liste per le esportazioni verso la Comunità;
 - d) l'autorità competente del paese terzo deve avere un potere reale di sospendere le attività dello stabilimento per il quale la suddetta autorità ha fornito garanzie nel caso di mancato rispetto delle garanzie stesse;
 - e) una missione d'ispezione della Comunità o di uno Stato membro ha controllato la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile dell'autorizzazione degli stabilimenti nonché i poteri di cui tale autorità competente dispone e le garanzie che essa può fornire in ordine all'attuazione delle norme comunitarie. Oltre a tale controllo deve essere effettuata un'ispezione in loco di un certo numero di stabilimenti che compaiono nella lista o nelle liste fornite dal paese terzo.
2. Per i prodotti della pesca definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/493/CEE la Commissione, conformemente alla procedura prevista nell'articolo 4, elaborerà un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca, purché l'autorità competente del paese terzo abbia fornito alla Commissione garanzie quanto meno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 91/493/CEE.
3. La Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 5, può modificare o completare gli elenchi previsti nei paragrafi 1 e 2 per tener conto delle nuove informazioni disponibili.
4. Qualora le condizioni indicate nel paragrafo 1, lettera e) non siano state soddisfatte, la Commissione, se

tutte le altre condizioni sono rispettate, può redigere gli elenchi provvisori degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate conformemente alla procedura di cui all'articolo 4. Tuttavia le importazioni provenienti dagli stabilimenti che figurano su tali elenchi non potranno beneficiare dei controlli fisici ridotti previsti dall'articolo 8, paragrafo 3 o della direttiva 90/675/CEE in attesa dei risultati dell'informazione fornita in forza dell'articolo 8, paragrafo 3 o della suddetta direttiva circa le importazioni provenienti da tali stabilimenti nel paese terzo in oggetto.

Articolo 3

1. La procedura prevista dall'articolo 5 può essere utilizzata anche al fine di:

- i) modificare gli elenchi degli stabilimenti autorizzati elaborati a norma dell'articolo 4 della direttiva 72/462/CEE conformemente all'informazione fornita dal paese terzo interessato;
- ii) modificare gli elenchi degli stabilimenti e/o gli elenchi delle navi officina elaborati a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 della direttiva 91/493/CEE, conformemente all'informazione fornita dal paese terzo interessato;
- iii) modificare gli elenchi degli stabilimenti elaborati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE e gli elenchi delle zone di produzione delimitate conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) ii) della suddetta direttiva in seguito alle informazioni fornite dal paese terzo interessato.
- iv) modificare gli elenchi degli stabilimenti elaborati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE.

2. Qualora lo ritenga necessario la Commissione effettua un controllo in loco precedentemente alla modifica di un elenco.

Articolo 4

1. Nei casi in cui si applica la procedura definita dal presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE⁽¹⁾, in prosieguo denominato «comitato» è investito senza indugio della questione dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in

seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita dall'articolo summenzionato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato le misure entro quindici giorni dalla data di riferimento alla quale ha ricevuto la proposta, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 5

1. La Commissione informa gli Stati membri delle modifiche e delle aggiunte proposte dal paese terzo interessato agli elenchi di stabilimenti entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione delle modifiche proposte.

2. Gli Stati membri dispongono di sette giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle modifiche agli elenchi di stabilimenti indicati nel paragrafo 1, per inviare commenti per iscritto alla Commissione.

3. i) Nel caso in cui almeno uno Stato membro faccia commenti per iscritto, la Commissione ne informerà gli Stati membri nel termine previsto al paragrafo 1 e iscriverà il punto nell'ordine del giorno della prossima riunione del comitato veterinario permanente per decidere secondo la procedura di cui all'articolo 4.

ii) Quando non si riceva alcun commento da parte degli Stati membri entro il termine previsto all'articolo 2, le modifiche agli elenchi saranno considerate accettate dagli Stati membri. La Commissione informerà gli Stati membri entro il termine previsto al paragrafo 2 e le importazioni da tali stabilimenti saranno autorizzate entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento da parte degli Stati membri di tale informazione.

4. La Commissione deve periodicamente, e con frequenza almeno semestrale, adottare le decisioni necessarie per aggiornare gli elenchi di stabilimenti e li pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

È abrogata la decisione 94/941/CE⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 34.

Articolo 7

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 4, può adottare le misure transitorie necessarie per agevolare la creazione e l'applicazione corretta degli elenchi provvisori di stabilimenti secondo le disposizioni della presente decisione.

Articolo 8

Ai fini della presente decisione l'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE si applica per quanto riguarda le misure di salvaguardia da attuare. Qualora vengano accertate ripetute infrazioni la Commissione elimina lo stabilimento in questione dall'elenco provvisorio.

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1996, salvo proroga disposta dal Consiglio che delibera a maggioranza assoluta su proposta della Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche bovine e suine destinate alla Finlandia e alla Svezia

(95/409/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b),

considerando che la Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per le carni fresche bovine e suine;

considerando che l'attuazione dei test microbiologici da parte di uno stabilimento si iscrive nell'ambito delle garanzie complementari da fornire alla Finlandia e alla Svezia e apporta garanzie equivalenti a quelle risultanti dal programma operativo della Finlandia e della Svezia, riconosciuto dalle relative decisioni della Commissione;

considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione;

considerando che, per quanto riguarda i metodi di campionatura da applicare, è opportuno operare una distinzione tra carcasse e mezzene, da un lato, e quarti, tagli e pezzi più piccoli, dall'altro;

considerando che occorre tener conto dei metodi internazionali di analisi microbiologica dei campioni;

considerando che detti test microbiologici non devono essere richiesti per le carni fresche provenienti da stabilimenti che formano oggetto di un programma ricono-

sciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia;

considerando che le disposizioni della presente decisione non pregiudicano le disposizioni che potrebbero essere adottate in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 64/433/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 64/433/CEE, le spedizioni di carni fresche delle specie bovina e suina a destinazione della Finlandia e della Svezia sono sottoposte alle norme previste dagli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 2

Le carni fresche di bovini e di suini destinate alla Finlandia e alla Svezia sono sottoposte in materia di salmonelle ai test microbiologici previsti dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 64/433/CEE mediante campionatura nello stabilimento di origine di tali carni. Questi test microbiologici devono essere effettuati conformemente all'allegato.

Articolo 3

Le carni fresche bovine e suine provenienti da stabilimenti che formano oggetto di un programma riconosciuto, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE, equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia non sono sottoposte ai test microbiologici fissati dalla presente decisione.

Articolo 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione elaborata alla luce di una relazione basata sui risultati dei

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA (GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).

programmi operativi applicati dalla Finlandia e dalla Svezia e sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente decisione, procede alla revisione della presente decisione anteriormente al 1° luglio 1998.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

ALLEGATO

SEZIONE A

METODO DI CAMPIONATURA

1. Carcasse, mezzene e quarti ottenuti nel macello d'origine («tecnica di strofinamento con tampone»: «swab technique»)

I campioni sono prelevati con il metodo dello strofinamento della superficie con tampone nei punti di probabile contaminazione. Tra le superfici da sottoporre a strofinamento sono incluse le superfici dei lati aperti delle carcasse e le superfici dei tagli. Inoltre le carcasse di bovini sono sottoposte a strofinamento in almeno tre zone (muscolo posteriore, pancia e collo); le carcasse di suini sono invece sottoposte a strofinamento in almeno due zone (coscia e petto).

Per evitare contaminazione incrociata i campioni sono prelevati senza manipolare le carni e utilizzando tamponi e sagome sterili.

Le zone di campionatura (20 cm x 20 cm) descritte più sopra sono strofinate con due tamponi di cotone sterili. Il primo tampone è inumidito con soluzione acquosa sterile di peptone e quindi strofinato energicamente più volte sulla superficie di campionatura. La stessa superficie è strofinata con il secondo tampone asciutto. Successivamente i tamponi sono immersi in 100 ml di una soluzione tampone di peptone.

Ogni campione è opportunamente contrassegnato e identificato.

2. Quarti provenienti da uno stabilimento diverso dal macello d'origine della carcassa, tagli e pezzi più piccoli (metodo distruttivo)

I campioni sono ottenuti asportando dalla superficie della carne una parte di tessuto con una sonda da carotaggio oppure tagliandone una fetta di circa 25 cm²; gli strumenti devono essere sterili. I campioni sono posti in una scatola o sacchetto di plastica sterile e quindi omogeneizzati (Stomacher o Blender). I campioni di carni congelate rimangono congelati durante il trasporto al laboratorio. I campioni di carni refrigerate non sono congelati ma mantenuti refrigerati. Si possono raggruppare campioni separati della stessa partita.

Ogni campione è opportunamente contrassegnato e identificato.

SEZIONE B

NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE

1. Carcasse, mezzene, mezzene in un massimo di tre pezzi e quarti di cui al punto A. 1

Numero di campioni distinti che devono essere prelevati in modo casuale per gruppo di unità (carcasse o mezzene) costituenti la partita:

<i>Numero di unità della partita</i>	<i>Numero di unità da cui prelevare un singolo campione</i>
1- 24	Numero di campioni uguale al numero di unità, sino ad un massimo di 20
25- 29	20
30- 39	25
40- 49	30
50- 59	35
60- 89	40
90-199	50
200-499	55
500 o più	60

2. Quarti, tagli e pezzi più piccoli di cui al punto A, 2

Numero di campioni distinti che devono essere prelevati in modo casuale per gruppo di unità di imballaggio costituenti la partita:

<i>Numero di unità di imballaggio</i>	<i>Numero di unità di imballaggio da cui prelevare un singolo campione</i>
1- 24	Numero di campioni uguale al numero di unità di imballaggio, sino ad un massimo di 20
25- 29	20
30- 39	25
40- 49	30
50- 59	35
60- 89	40
90-199	50
200-499	55
500 o più	60

In base al peso delle unità di imballaggio, il numero di unità d'imballaggio da cui prelevare un singolo campione può essere ridotto moltiplicandolo per un coefficiente di riduzione secondo la seguente tabella:

Peso delle unità di imballaggio	> 20 kg	10-20 kg	< 10 kg
Coefficienti	× 1	× ¾	× ½

SEZIONE C

METODO MICROBIOLOGICO PER L'ANALISI DEI CAMPIONI

L'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione di salmonelle deve essere effettuata conformemente al metodo standard dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può tuttavia autorizzare, in singoli casi, metodi che offrano garanzie equivalenti.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia

(95/410/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 1,

considerando che la Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per il pollame da macellazione;

considerando che l'attuazione dei test microbiologici da parte di un'azienda si iscrive nel quadro delle garanzie complementari da fornire alla Finlandia e alla Svezia e apporta garanzie equivalenti a quelle risultanti dal programma operativo della Finlandia e della Svezia, riconosciuto dalle relative decisioni della Commissione;

considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le partite di volatili da macellazione in provenienza dai paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione;

considerando che per stabilire le norme relative al test microbiologico per campionatura occorre fissare il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare e il metodo microbiologico per l'analisi dei campioni;

considerando che, per quanto riguarda la portata del test e i metodi da seguire, è opportuno fare riferimento al parere emesso dal comitato scientifico veterinario nella relazione del 10 giugno 1994;

considerando che tali test microbiologici non devono essere richiesti per i volatili da macellazione provenienti da un'azienda oggetto di un programma riconosciuto

equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia;

considerando che, conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE, le disposizioni previste dalla presente decisione tengono conto del programma operativo adottato e attuato dalla Finlandia e dalla Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 ter della direttiva 90/539/CEE, le spedizioni di pollame da macellazione a destinazione della Finlandia e della Svezia sono sottoposte alle norme previste dagli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Il test microbiologico previsto in materia di salmonelle dall'articolo 10 ter della direttiva 90/539/CEE è effettuato conformemente all'allegato A.

Articolo 3

1. Il pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia è accompagnato dall'attestato definito nell'allegato B.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può:

- accompagnare il certificato modello 5 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE oppure
- essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

Articolo 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione elaborata alla luce di una relazione basata sul risultato

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA (GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).

dei programmi operativi attuati dalla Finlandia e dalla Svezia e sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente decisione, procede alla revisione della presente decisione anteriormente al 1° luglio 1998.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

ALLEGATO A

1. Metodo di campionatura

La campionatura del branco deve essere effettuata 14 giorni prima della macellazione. I campioni composti di feci, ciascuno costituito da campioni distinti di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, sono prelevati a caso e in diversi punti del fabbricato in cui sono stati allevati i volatili o, se questi possono accedere liberamente a più fabbricati di una stessa azienda, in ogni gruppo di detti fabbricati.

2. Numero di campioni da prelevare

Numero di campioni distinti di feci da prelevare per costituire un campione composito:

<i>Numero di volatili allevati in un singolo fabbricato</i>	<i>Campioni di feci da prelevare nel fabbricato o gruppo di fabbricati dell'azienda</i>
1— 24	Numero di campioni uguale al numero di volatili, sino ad un massimo di 20
25— 29	20
30— 39	25
40— 49	30
50— 59	35
60— 89	40
90—199	50
200—499	55
500 o più	60

3. Metodo microbiologico di analisi dei campioni

L'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione di salmonelle deve essere effettuata conformemente al metodo standard dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579:1993. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può tuttavia autorizzare, in singoli casi, metodi che offrano garanzie equivalenti.

ALLEGATO B

ATTESTATO

Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che il pollame da macellazione è stato sottoposto con esito negativo all'esame previsto dalle disposizioni della decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento d'origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia (1).

Fatto a, il

.....
Firma

Timbro

.....
Nome e cognome (in lettere maiuscole)

.....
Qualifica

(1) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 25.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia

(95/411/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione delle carni fresche di volatili da cortile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a),

considerando che la Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per le carni fresche di volatili da cortile;

considerando che l'attuazione dei test microbiologici da parte di un'azienda si inserisce nell'ambito delle garanzie complementari da fornire alla Finlandia e alla Svezia e apporta garanzie equivalenti a quelle risultanti dal programma operativo della Finlandia e della Svezia, riconosciuto dalle relative decisioni della Commissione;

considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi di partite di carni fresche di volatili da cortile, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione;

considerando che è opportuno definire le norme relative al test microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché il metodo microbiologico con cui effettuare un'analisi dei campioni;

considerando che, per quanto riguarda i metodi di campionatura da applicare, è opportuno operare una distinzione tra carcasse intere, da un lato, e parti di carcasse e frattaglie, dall'altro;

considerando che occorre tener conto dei metodi internazionali di analisi microbiologica dei campioni;

considerando che tali test microbiologici non devono essere richiesti per le carni fresche di volatili da cortile

provenienti da stabilimenti che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia;

considerando che le disposizioni della presente decisione non pregiudicano le eventuali modifiche degli allegati della direttiva 71/118/CEE che potrebbero essere adottate in applicazione dell'articolo 19 di detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 71/118/CEE, come previsto dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 relativa all'adeguamento degli strumenti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, le spedizioni di carni fresche di volatili da cortile a destinazione della Finlandia e della Svezia sono sottoposte alle norme previste dagli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Le carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia sono sottoposte in materia di salmonelle a test microbiologici per campionatura effettuati conformemente all'allegato nello stabilimento di origine di tali carni.

Articolo 3

Le carni di volatili da cortile provenienti da stabilimenti che formano oggetto di un programma riconosciuto, secondo la procedura prevista dall'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia non sono sottoposte ai test microbiologici previsti dalla presente decisione.

Articolo 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione elaborata alla luce della relazione basata sul risultato dei

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA (GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).

programmi operativi applicati dalla Finlandia e dalla Svezia e sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente decisione, procede alla revisione della presente decisione anteriormente al 1° luglio 1998.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

ALLEGATO

SEZIONE A

METODO DI CAMPIONATURA

1. Carcasse (con la pelle del collo ancora attaccata)

I campioni, da prelevare in modo casuale e uniforme sull'insieme della partita, consistono in pezzi di tessuto di 10 grammi asportati dalla pelle del collo in condizioni asettiche con un bisturi sterile ed un paio di pinzette sterili. Fino al momento dell'analisi, i campioni devono essere refrigerati ad una temperatura di 4 °C. Per l'analisi i campioni vengono diluiti 10 volte in soluzione acquosa tampone di peptone e tenuti in incubazione a 37 °C per un periodo di 16-20 ore. Successivamente, i terreni di prearricchimento vengono analizzati per individuare la presenza di salmonelle secondo il metodo descritto nella sezione C. Ai fini del prearricchimento è possibile raggruppare più porzioni di tali terreni, sino a un massimo di 10 unità.

Ogni campione è opportunamente contrassegnato e identificato.

2. Carcasse prive della pelle del collo, parti di carcasse e frattaglie

I campioni di tessuto di circa 25 g devono essere ottenuti introducendo nella superficie della carne una sonda di carotaggio oppure tagliando una fetta di tessuto; gli strumenti devono essere sterili. Sino al momento dell'analisi, i campioni devono essere refrigerati ad una temperatura di 4 °C. Per l'analisi, i campioni vengono diluiti 10 volte in soluzione acquosa di peptone e tenuti in incubazione a 37 °C per un periodo di 16-20 ore. Successivamente, i terreni di prearricchimento vengono analizzati per individuare la presenza di salmonelle secondo il metodo descritto nella sezione C. Ai fini del prearricchimento è possibile raggruppare più porzioni di tali terreni, fino a un massimo di 10 unità.

Ogni campione è opportunamente contrassegnato e identificato.

SEZIONE B

NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE

Numero di campioni distinti che devono essere prelevati in modo casuale per gruppo di unità di imballaggio costituenti la partita:

<i>Numero di unità di imballaggio della partita</i>	<i>Numero di unità di imballaggio da cui prelevare un singolo campione</i>
1— 24	Numero di campioni uguale al numero di unità, sino ad un massimo di 20
25- 29	20
30- 39	25
40- 49	30
50- 59	35
60- 89	40
90-199	50
200-499	55
500 o più	60

In base al peso delle unità di imballaggio, il numero di unità d'imballaggio da cui prelevare un singolo campione può essere ridotto moltiplicandolo per un coefficiente di riduzione secondo la seguente tabella:

Peso delle unità di imballaggio	> 20 kg	10-20 kg	< 10 kg
Coefficiente di riduzione	× 1	× ¾	× ½

SEZIONE C

METODO MICROBIOLOGICO DI ANALISI DEI CAMPIONI

L'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione di salmonelle deve essere effettuata conformemente al metodo standard dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579:1993. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può tuttavia autorizzare, in singoli casi, metodi che offrano garanzie equivalenti.
